

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI PORDENONE



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ' E PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Approvato nel Consiglio del 2 MAGGIO 2017

INDICE

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Pordenone

Composizione, attribuzioni ed organizzazione

- Art. 1 - Costituzione, composizione e cariche
- Art. 2 - Attribuzioni del Consiglio
- Art. 3 - Organizzazione del Consiglio

Delle cariche

- Art. 4 - Del Presidente
- Art. 5 - Del Vicepresidente
- Art. 6 - Del Segretario
- Art. 7 - Del Tesoriere

Insediamiento del Consiglio dell'Ordine

- Art. 8 - Elezione e proclamazione dei Consiglieri, durata del mandato
- Art. 9 - Seduta di insediamento
- Art. 10 - Criteri di votazione per l'elezione delle cariche

Funzionamento del Consiglio

- Art. 11 - Calendario delle riunioni
- Art. 12 - Sede delle riunioni
- Art. 13 - Convocazione delle riunioni
- Art. 14 - Ordine del giorno
- Art. 15 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 16 - La trattazione degli argomenti
- Art. 17 - Le deliberazioni del Consiglio
- Art. 18 - Verbalizzazione delle sedute
- Art. 19 - Disposizioni finali

Premessa

L'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Pordenone è un Ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria ed è soggetto alla vigilanza del Ministero della Giustizia e del Consiglio Nazionale.

Sono organi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone: il Consiglio, il Presidente, il Revisore e l'Assemblea degli iscritti.

Il presente regolamento detta la disciplina del funzionamento del Consiglio dell'Ordine recependo i principi contenuti nel D.Lgs. n.139/2005.

II CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PORDENONE

Composizione, attribuzioni ed organizzazione

Art 1- Costituzione, composizione e cariche

1. Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Pordenone è istituito presso il circondario del Tribunale civile e penale di Pordenone ed è composto da 11 membri eletti in base alle disposizioni di cui all'art. 9 e 21 del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 e successive modificazioni. Costituiscono cariche del Consiglio, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
2. Fatto salvo il Presidente eletto direttamente dall'assemblea elettorale, il Consiglio elegge, al proprio interno un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Art. 2 - Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Ordine costituisce l'organo di indirizzo, programmazione e controllo dell'Ente.
2. Al Consiglio spettano tutte le attribuzioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. 139/05, da altre norme di legge e regolamenti.
3. Provvede all'assunzione del personale dell'Ente in ossequio alla normativa in materia di lavoro.
4. Concede il patrocinio a convegni e/o manifestazioni organizzate da altri Ordini, anche di concerto con loro, nonché ad altri enti pubblici o privati.
5. Predispose annualmente il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Iscritti.

Art. 3 - Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Ordine svolge la propria attività individuando specifiche aree di interesse in relazione alle linee programmatiche da esso stabilite e agli obiettivi da perseguire. L'attività del Consiglio è retta dai principi di buon andamento, dell'efficienza e della trasparenza, nel rispetto della legge e delle norme regolamentari.
2. Il Consiglio, al fine di rendere più efficiente e snello lo svolgimento delle attività delle singole aree, può conferire e revocare specifici incarichi a singoli consiglieri fissando competenze, risorse e limiti dell'incarico nonché le modalità di rendicontazione.
3. Il Consiglio è coadiuvato nello svolgimento delle proprie attività istituzionali dalle seguenti Commissioni istituzionali, che sono coordinate da un Consigliere designato dal Consiglio stesso:
 - a) Commissione Albo e Tirocinio;
 - b) Commissione Liquidazione Parcelle;
 - c) Commissione Incompatibilità;
 - d) Commissione Deontologia;
 - e) Commissione FPC.
4. Esso potrà svolgere la propria attività anche attraverso la nomina di una o più Commissioni di studio
5. Il Consiglio ed i singoli Consiglieri incaricati per le aree di attività individuate dal Consiglio, si avvalgono della struttura di staff.

Delle cariche

Art. 4 - Del Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ordine, presiede il Consiglio; ne coordina ed indirizza l'attività ed esercita le attribuzioni a lui conferite dal D.lgs 139/2005 e da norme di legge e Regolamenti.
2. Convoca e presiede l'Assemblea annuale degli iscritti, l'Assemblea degli iscritti per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, l'Assemblea su richiesta di almeno 1/10 degli iscritti all'Albo, ovvero di 1/3 dei Consiglieri.
3. Provvede alla nomina, su delibera del Consiglio, dei componenti delle Commissioni consultive e dei Gruppi di studio della cui attività lo stesso Consiglio intenda avvalersi per l'esercizio della propria attività.
4. Partecipa alle riunioni dei Rappresentanti territoriali presso il Consiglio Nazionale ed i Coordinamenti locali.
5. Adotta nei casi di urgenza, necessità o mera opportunità, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio nel corso della prima seduta utile.

Art. 5 - Del Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, per l'ordinaria amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.
2. Ove manchino, o siano impediti, sia il presidente che il vicepresidente, le loro funzioni vengono svolte dal consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo o, in caso di parità, dal più anziano per età.

Art. 6 - Del Segretario

1. Il Segretario assiste il Presidente nel coordinamento dell'attività del Consiglio, controlla l'esatta e puntuale esecuzione delle delibere del Consiglio, redige il verbale delle sedute anche con l'ausilio di un incaricato, tiene i rapporti con la struttura e con gli Enti.
2. Nel caso di assenza o impedimento, le funzioni del Segretario sono svolte dal Consigliere più giovane per età ed iscrizione all'Albo, fatta eccezione per i Consiglieri già titolari di cariche istituzionali.

Art. 7 - Del Tesoriere

1. Il Tesoriere vigila sulla riscossione delle entrate e sul pagamento delle spese.
2. Su delibera del Consiglio dell'Ordine può disporre del fondo di riserva iscritto in bilancio, acquisito il parere del Revisore.
3. Redige annualmente il progetto del bilancio di previsione e consuntivo, corredati dalle rispettive relazioni di accompagnamento, da sottoporre alla preventiva approvazione del Consiglio.
4. Illustra all'Assemblea degli Iscritti il bilancio preventivo e consuntivo corredato della propria relazione curandone la pubblicazione dopo l'approvazione.

Insediamiento del Consiglio dell'Ordine

Art. 8 - Elezione e proclamazione dei Consiglieri, durata del mandato

1. I membri del Consiglio dell'Ordine sono eletti in base alle disposizioni del D.Lgs. 139/2005, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili per due soli mandati consecutivi.

Art. 9 - Seduta di insediamento

1. I componenti del Consiglio eletti assumono l'incarico nel corso della prima seduta successiva alla proclamazione.
2. La prima seduta del nuovo Consiglio è convocata e presieduta dal Presidente neo-eletto.
3. Nel corso della seduta di insediamento sono nominati il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 10 - Sostituzioni

1. Fatta eccezione per il Presidente, alla sostituzione dei Consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni o per altre cause, si provvede con la nomina dei primi dei non eletti nelle rispettive liste.
2. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.
3. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente.
4. Il Presidente deve di diritto convocare e tenere l'Assemblea degli Iscritti per l'elezione dell'intero Consiglio, entro sessanta giorni dalla intervenuta scadenza.

Funzionamento del Consiglio

Art. 11 - Calendario delle riunioni

1. Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta al mese.
2. In caso di urgenza il Presidente può convocare sedute straordinarie, nella sede del Consiglio o in altre sedi.
3. Qualora la richiesta di convocazione venga fatta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio, il Presidente è tenuto a convocarla entro i dieci giorni.
4. Al termine di ogni riunione il Presidente, sentito il Consiglio, fissa la data di riunione del Consiglio successivo ed eventualmente la data di massima delle riunioni relative all'anno solare in corso.

Art. 12 - Sede delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio si svolgono, di norma, presso la sede dell'Ordine.
2. Per motivi di opportunità, straordinari o di urgenza, il Consiglio può essere convocato in località diverse dalla sede, purché nell'ambito territoriale dell'Ordine.
3. La partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che consentano, in ogni caso, la verbalizzazione degli interventi e delle espressioni di voto. I Consiglieri che utilizzano i mezzi di telecomunicazione concorrono a determinare il quorum costitutivo delle riunioni ed hanno diritto al voto. Qualora nel corso della riunione siano utilizzati mezzi di telecomunicazione, i consiglieri collegati non possono partecipare alle votazioni a scrutinio segreto ed in tal caso non concorrono neppure a determinare il quorum costitutivo.
4. I sistemi di telecomunicazione adottati devono consentire a tutti i consiglieri collegati di partecipare attivamente alla discussione consentendo, in particolare, di disporre e di far condividere a tutti i partecipanti gli eventuali documenti prodotti in discussione se non già precedentemente disponibili.

Art 13 - Convocazione delle riunioni

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente e dal Segretario che provvede a darne comunicazione a tutti i Consiglieri, mediante posta elettronica certificata agli indirizzi indicati per iscritto dai Consiglieri, da inviarsi almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta.
2. La convocazione deve contenere le informazioni seguenti:
 - a. la data, il luogo e l'ora della seduta;
 - b. ordine del giorno in discussione;
 - c. l'eventuale documentazione di supporto.
3. Per la validità delle adunanze del Consiglio dell'Ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 14 - Ordine del giorno

1. Il Presidente forma l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nel corso della seduta e può provvedere alla designazione di uno o più relatori per ciascun argomento. In casi di urgenza il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può integrare l'ordine del giorno di una seduta già convocata, sino al giorno prima della seduta.
2. Ciascun Consigliere può proporre al Presidente l'iscrizione nell'ordine del giorno di uno o più argomenti, facendo pervenire al Segretario ed agli uffici della Segreteria dell'Ordine, relativa istanza almeno sette liberi giorni prima della data fissata per la seduta, al fine di consentire la corretta formazione dell'ordine del giorno depositando, ove l'argomento lo richieda, l'eventuale documentazione utile per la discussione.
3. Qualora, per motivi di opportunità o perché la richiesta sia pervenuta oltre il termine fissato, il Presidente ritenga di non accogliere la richiesta avanzata dal Consigliere, egli provvederà a sottoporre alla valutazione del Consiglio, l'opportunità di inserirla nel primo ordine del giorno utile.

Art. 15 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Nel corso della seduta del Consiglio gli argomenti sono trattati secondo l'iscrizione nell'ordine del giorno.
2. Il Presidente, su richiesta del relatore interessato o ravvisandone l'opportunità, può disporre che la trattazione di un argomento venga anticipata o posticipata rispetto all'ordine stabilito.

Art. 16 - La trattazione degli argomenti

1. La trattazione dell'argomento all'ordine del giorno è effettuata dal relatore designato e l'esposizione del relatore deve terminare con la proposta di delibera circa l'argomento trattato e con l'indicazione, ove richiesto, dell'eventuale impegno di spesa. A seguito della proposta di delibera il Presidente dà la parola ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta.
2. Gli interventi dei Consiglieri non possono superare la durata massima di cinque minuti e nessun Consigliere può intervenire nuovamente fintantoché non si siano espressi, sullo stesso argomento, tutti gli altri Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta.
3. E' data facoltà di replica ai Consiglieri per ulteriori cinque minuti.
4. Successivamente alla relazione e agli interventi si procederà con la votazione della delibera. La votazione avverrà per alzata di mano. Nelle ipotesi previste dalla legge o su richiesta di almeno tre consiglieri, la votazione avverrà a scrutinio segreto.
5. Al termine della votazione il Segretario provvederà alla comunicazione del risultato al Consiglio e alla verbalizzazione dello stesso.
6. Il Consiglio può deliberare di avvalersi, per la preparazione e lo svolgimento dei lavori consiliari, di professionalità anche esterne, esperte in materia giuridico amministrativa, cui potrà essere affidato, tra l'altro, l'incarico di redigere, in ausilio al Consigliere segretario, la bozza del verbale della riunione consiliare.

Art. 17 - Le deliberazioni del Consiglio

1. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
2. I verbali, dopo l'approvazione del Consiglio, vengono trascritti a cura del Consigliere Segretario nell'apposito registro, in ordine cronologico.
3. Prima di iniziare la discussione su ciascun punto all'ordine del giorno ogni Consigliere deve rendere nota la sua posizione di conflitto di interesse con riferimento al punto in trattazione. Il Consigliere che versa in tale situazione, pur presente in sala, è obbligato ad astenersi dalla discussione e dalla votazione sul punto. I consiglieri in conflitto di interessi concorrono a formare il quorum costitutivo della riunione, ma sono esclusi dal computo del quorum deliberativo.
4. Il Consigliere che, senza un giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica.

Art. 18 - Verbalizzazione delle sedute

1. Le sedute del Consiglio dell'Ordine sono verbalizzate sotto la responsabilità del Consigliere Segretario.
2. Nel verbale è riportata la sintesi dei lavori della riunione, l'indicazione degli argomenti trattati e le deliberazioni adottate, con indicazione dei voti favorevoli, contrari ed astenuti nonché l'eventuale dichiarazione che il Consigliere espressamente richieda sia messa a verbale.
3. Prima della trascrizione la bozza del verbale è inviata, via mail, ai Consiglieri presenti alla seduta, al fine di acquisire a stretto giro eventuali correzioni. Il testo sarà oggetto di approvazione nel corso della prima adunanza consiliare successiva, qualora necessario.

Art 19 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché ai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale ed a quelli, ancorché correlati, del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pordenone.